

Il Presidente
F.to Castelvvedere Mariagrazia
.....

Il Segretario Generale
F.to Scacciaferro Dott. Calcedonio
.....



DELIBERAZIONE N° **20**

COMUNE DI BAGNOLO MELLA
PROVINCIA DI BRESCIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata, all'Albo Pretorio On-Line del Sito Informatico di questo Comune ai sensi dell'art. 32 della L. n° 69 del 18 giugno 2009 e s.m.i., per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.

Addì, _____

Il Messo Comunale
F.to Saleri Giovanni
.....

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL

CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMU - ANNO 2013.

L'anno **duemilatredici** il giorno **venticinque** del mese di **luglio** alle ore **20.30** nella sala Filanda - Palazzo Bertazzoli, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle leggi e dai regolamenti vigenti, vennero oggi convocati in *seduta pubblica* i **Consiglieri Comunali**.

All'appello risultano:

1- ALMICI CRISTINA	P	10- MARINONI GIORGIO	P
2- BAROSSO PIERANGELO	P	11- MASSARDI SILVESTRO	P
3- CASTELVEDERE MARIAGRAZIA	P	12- MOHIDDIN SAMIR	P
4- DONINI GIANPIETRO	P	13- PASCA RICCARDO	P
5- FERRARI RENATO	P	14- ROSSI GIAMPAOLO	P
6- FOGAZZI CARLO GAETANO	P	15- ROSSINI GUIDO	P
7- GODIZZI STEFANO	P	16- STURLA PIETRO	P
8- LANZANI PAOLO	P	17- ZANOLA GABRIELE	P
9- LOSIO STEFANO	P		

Totale presenti 17

Totale assenti 0

Assiste l'Assessore non Consigliere Boldini Martino

Assiste l'Assessore non Consigliere Fioletti Sergio

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, certifica che la suesesa deliberazione decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, per cui la stessa è divenuta **ESECUTIVA** ai sensi dell'art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000 in data _____.

Addì _____

Il Responsabile
del SETTORE FINANZIARIO
F.to Bottoli Dott.ssa Teresina Graziella

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO.

Assiste il Segretario Generale **Scacciaferro Dott. Calcedonio** il quale partecipa alla riunione con funzioni consultive referenti, di assistenza e cura la redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra **Castelvvedere Mariagrazia** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Prima di iniziare l'analisi dell'Ordine del giorno, il Presidente del Consiglio Comunale comunica che la decisione di convocare il Consiglio Comunale presso la sala Filanda del Palazzo Bertazzoli è dovuta al mancato funzionamento del sistema di registrazione presso la sala di Piazza IV Novembre;

DELIBERAZIONE N. 20 DEL 25.07.2013

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMU - ANNO 2013.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- in attuazione degli articoli 2 e 7 della legge 5 maggio 2009, n. 42 è stato emanato il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in materia di federalismo fiscale municipale;
- ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 è istituita l'imposta municipale propria a decorrere dall'anno 2014 che sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili;
- ai sensi dell'articolo 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, come modificato dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214, l'istituzione dell'imposta municipale propria è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, ed è applicata in tutti i Comuni del territorio nazionale fino al 2014;
- l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria viene fissata al 2015;
- il D.L. 10.10.2012 n. 174 e la legge 24.12.2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) sono intervenuti ulteriormente nell'ambito della disciplina dell'IMU;

VISTO in particolare che l'art. 1, comma 380, della L. 228/2012 introduce rilevanti novità nella ridefinizione dell'attuale assetto dei rapporti finanziari fra Stato ed Autonomie locali nonché alla disciplina relativa alla destinazione del gettito dell'IMU;

CONSIDERATO che nello specifico è stato previsto:

- la destinazione ai comuni del gettito dell'IMU, conseguentemente all'abrogazione della riserva di legge, di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, che attribuiva allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato, applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota base;
- l'attribuzione allo Stato dell'intera quota del gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolata ad aliquota base dello 0,76 per cento; ai comuni è consentito aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota base, dello 0,76 per cento, prevista per tale tipologia di immobili e in tal caso, il differenziale di gettito è interamente destinato ai comuni;
- l'istituzione del Fondo di solidarietà comunale, alimentato con una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni e la soppressione del fondo sperimentale di riequilibrio;

CONSIDERATO che l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, 201, ha stabilito, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 380, della L. 228/2012, le seguenti aliquote per determinate fattispecie, con possibilità per i Comuni di modificarle, in aumento o in diminuzione, come di seguito riportato:

- aliquota di base 0,76 per cento
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali (fatta eccezione per gli immobili cat. D dove è possibile procedere solo all'aumento, essendo il gettito ad aliquota base di competenza statale)
- aliquota abitazione principale 0,4 per cento
aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali

- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2 per cento
diminuzione sino allo 0,1 per cento (ad eccezione per gli immobili classificati nel gruppo catastale D, per i quali non è possibile procedere a riduzione di aliquota essendo il gettito di spettanza statale);

VISTO che per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

VISTO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

VISTO che per gli anni 2012 e 2013 oltre alla detrazione di cui sopra dall'imposta dovuta si detraggono ulteriori Euro 50,00 per ogni figlio di età non superiore a 26 anni, purché risieda e dimori abitualmente nell'abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare Euro 400,00;

VISTO che l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201 del 2011, prevede che:

- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari possono beneficiare della sola detrazione e non dell'aliquota ridotta e della maggiorazione per i figli;

DATO ATTO che si è ritenuto quindi di applicare a detti immobili l'aliquota prevista per l'abitazione principale;

DATO ATTO che il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria ha assimilato all'abitazione principale gli immobili posseduti dai seguenti soggetti:

- unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

RICHIAMATE le proprie deliberazioni:

- n. 16 del 19 luglio 2012, di determinazione delle aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale propria sperimentale (IMU) – anno 2012,
- n. 27 del 28 settembre 2012, di determinazione delle aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale propria sperimentale, come di seguito indicato
 - ✓ ALIQUOTA 4,00 per mille per l'abitazione principale e relative pertinenze;
 - ✓ ALIQUOTA 2,00 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
 - ✓ ALIQUOTA 9,60 per mille per tutti gli altri immobili;
- n. 16 del 19 luglio 2012, di approvazione del Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU);

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazione con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, è facoltà del Comune modificare le aliquote, in aumento o diminuzione;

VERIFICATO che l'art. 13 c. 13-bis del D.L. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011, e poi modificato dall'art. 10 del D.L. n. 35 del 08/04/2013, precisa che "13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI). L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 maggio di ciascun anno di imposta; a tal fine, il comune è tenuto ad effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 9 maggio dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 maggio, i soggetti passivi effettuano il versamento della prima rata pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al predetto articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 novembre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 9 novembre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 novembre, si applicano gli atti pubblicati entro il 16 maggio dell'anno di riferimento oppure, in mancanza, quelli adottati per l'anno precedente."

VISTO l'art. 1, comma 380 L. 228/2012 (Legge di stabilità 2013) e in particolare le seguenti disposizioni normative:

- Lettera a): "è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011";
- Lettera f): "è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato art. 13";
- Lettera g): "i comuni possono aumentare sino al 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato art. 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D"

CONSIDERATO che le risorse assegnate ai comuni nell'ambito del federalismo fiscale sono ulteriormente ridotte per l'anno 2013, rispetto al 2012, e che tale riduzione non è compensata dal diverso riparto tra Comuni e Stato del gettito dell'IMU delineato dal citato art. 1, comma 380 della Legge n. 228/2012;

RITENUTO di dover mantenere le aliquote e le detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), definite per l'anno 2012, anche per l'anno 2013, fatta eccezione per gli immobili di tipologia B1, per i quali si definisce l'aliquota nella misura del 4,60%;

VISTI:

- gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14.3.2011, n. 23 e successive modificazioni e integrazioni;
- l'art. 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito dalla L. 22.12.2011, n. 214 e successive modificazioni e integrazioni;
- il D.L. 174/2012;
- l'art. 1, comma 380, della Legge 228/2012;

- il D.L. 35/2013;
- l'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446;
- l'art. 42, l'art. 49, l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i., ha espresso parere favorevole circa la regolarità tecnica e contabile il Responsabile del Settore Finanziario Dott.ssa Teresina Graziella Bottoli;

UDITI gli interventi dei Consiglieri Comunali conservati su supporto informatico depositato presso la Segreteria Comunale;

AL MOMENTO della votazione risulta assente inoltre il Consigliere del gruppo "Lista Civica Bagnolo – Donini Sindaco" Sig. Marinoni Giorgio;

PROCEDUTO a votazione con l'esito seguente:

- presenti N. 16
- favorevoli N. 12 (Consiglieri gruppo "Lega Nord – Il Popolo delle Libertà – Almici Sindaco" Sigg.ri: Almici Cristina, Castelledere Mariagrazia, Fogazzi Carlo Gaetano, Lanzani Paolo, Losio Stefano, Massardi Silvestro, Pasca Riccardo, Rossini Guido, Sturla Pietro e Zanola Gabriele);
(Consiglieri gruppo "Unione di Centro" Sigg.ri: Mohiddin Samir e Rossi Giampaolo);
- contrari N. 4 (Consiglieri gruppo "Lista Civica Bagnolo – Donini Sindaco" Sigg.ri: Barossi Pierangelo, Donini Gianpietro, Ferrari Renato e Godizzi Stefano);

DELIBERA

- 1) di determinare le aliquote IMU per l'anno 2013, come di seguito specificato:
 - ✓ ALIQUOTA 4,00 per mille per l'abitazione principale e relative pertinenze;
 - ✓ ALIQUOTA 2,00 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
 - ✓ ALIQUOTA 4,60 per mille per gli immobili di tipologia B 1;
 - ✓ ALIQUOTA 9,60 per mille per tutti gli altri immobili;
- 2) di confermare per l'anno 2013 le detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) valevoli per il 2012;
- 3) di dare atto che le aliquote e detrazioni, di cui ai punti 1 e 2, decorrono dal 1° gennaio 2013;
- 4) di provvedere a pubblicare per via telematica la presente deliberazione nel sito informatico come specificato dall'articolo 10 del D.L. n. 35 del 08/04/2013;
- 5) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi art. 13, comma 13-bis, D.L. 201/2011.

Il presente atto, a seguito di avvenuta separata, palese votazione, che ha dato l'esito seguente:

- presenti N. 16
- favorevoli N. 12 (Consiglieri gruppo "Lega Nord – Il Popolo delle Libertà – Almici Sindaco" Sigg.ri: Almici Cristina, Castelledere Mariagrazia, Fogazzi Carlo Gaetano, Lanzani Paolo, Losio Stefano, Massardi Silvestro, Pasca Riccardo, Rossini Guido, Sturla Pietro e Zanola Gabriele);
(Consiglieri gruppo "Unione di Centro" Sigg.ri: Mohiddin Samir e Rossi Giampaolo);
- contrari N. 4 (Consiglieri gruppo "Lista Civica Bagnolo – Donini Sindaco" Sigg.ri: Barossi Pierangelo, Donini Gianpietro, Ferrari Renato e Godizzi Stefano);

è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.